

Risposta n. 48/2026

OGGETTO: Concordato preventivo biennale – associazione professionale – differenziale positivo tra il valore nominale del credito d'imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – reddito concordato e valore della produzione netta concordato – determinazione – variazione – non rilevanza – artt. 15 e 17 del d.lgs. n. 13 del 2024

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Lo Studio Alfa (di seguito, "Istante" o "Studio") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che disciplina il concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB").

L'Istante riferisce di aver presentato una precedente istanza di interpello [...], con la quale aveva chiesto chiarimenti in merito, tra gli altri, alla natura, all'imponibilità e

all'imputazione temporale del provento derivante dal differenziale positivo tra il valore nominale del credito di imposta da *bonus* edilizi e il prezzo di acquisto dello stesso versato dall'Istante nel 2024.

Con il parere al predetto interpello reso in data [...] (pubblicato sul sito istituzionale come risposta a istanza di interpello *sub* n. 171 del 2025), l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che "*alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, [...] il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto n. 34 del 2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.*

Riguardo all'imputazione temporale dei componenti di reddito, si ritiene che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso [2024], mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione [2025 e 2026]".

Con l'istanza in esame, lo Studio rappresenta che nella propria dichiarazione modello Redditi SP 2024, per il periodo d'imposta 2023, ha accettato la proposta di CPB ai sensi del d.lgs. n. 13 del 2024, concordando:

(i) un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), per l'anno 2024, di euro [...] e, per l'anno 2025, di euro [...];

(ii) un valore netto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), per l'anno 2024, di euro [...] e, per l'anno 2025, di euro [...].

Al riguardo, l'Istante fa presente che l'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024, (anche nella formulazione vigente dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81) dispone che: "*[i]l reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:*

a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;

b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;

b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54; [...]".

L'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), a seguito delle modifiche apportate dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e con effetti dal 1° gennaio 2024, ha, da un lato, introdotto il cd. principio di onnicomprensività ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e, da un altro lato, abrogato il comma 1-quater del previgente articolo 54, il quale stabiliva che "*[c]oncorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale*".

Alla luce di tale quadro normativo, l'Istante chiede se il costo sostenuto nell'anno 2024 per l'acquisto del credito di imposta da *bonus* edilizi [...] e il "*ricavo*" (*i.e.*, componente positivo) derivante dall'utilizzo in compensazione nel 2025 di una rata di detto credito [...] debbano o meno essere inclusi nel perimetro della proposta di CPB ai fini sia Irpef sia Irap.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In considerazione del fatto che la *ratio* dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024 è quella di escludere dal perimetro del reddito concordato i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale, l'Istante ritiene che ai fini Irpef:

- il componente negativo di reddito relativo al costo sostenuto per l'acquisto del credito d'imposta da *bonus* edilizi vada sottratto dal reddito concordato per il periodo d'imposta 2024;

- il componente positivo di reddito derivante dall'utilizzo della prima rata in compensazione di detto credito vada sommato al reddito concordato per il periodo d'imposta 2025.

A parere dell'Istante, infatti, tali componenti negativi/positivi in parola vanno assimilati agli elementi immateriali previsti nell'articolo 15, comma 1, lettera *b-bis*), del d.lgs. n. 13 del 2024 o quanto meno vanno considerati, in senso più generale, elementi straordinari che sfuggono agli algoritmi di calcolo del reddito da concordare proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini Irap, l'Istante non propone alcuna soluzione interpretativa rimettendosi al "*pronunciamento di questa D.R.E.*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per accedere al CPB ovvero il ricorrere nel caso concreto di una causa di esclusione, cessazione o decadenza del CPB; aspetti in relazione ai quali rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Con l'istanza in esame, lo Studio chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 15 del d.lgs. n. 13 del 2024 in relazione ai componenti negativi e positivi di reddito di lavoro autonomo derivanti dall'acquisto, prima, e dal successivo utilizzo in compensazione, poi, di un credito d'imposta da *bonus* edilizi, a seguito della risposta ottenuta dallo stesso Studio con l'interpello [...] (pubblicato *sub* n. 171 del 2025).

Si evidenzia che l'articolo 5 del d.lgs. n. 192 del 2024 ha modificato l'articolo 54 del TUIR introducendo, al comma 1, il cd. principio di onnicomprensività ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo con conseguente abrogazione del comma 1-*quater* del previgente articolo 54 il quale faceva riferimento all'imponibilità, sempre nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, dei "*corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale*". La modifica in parola è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 192 del 2024.

Al contempo, va evidenziato che, con la circolare del 24 giugno 2025, n. 9/E è stato chiarito in relazione all'articolo 16 del d.lgs. n. 13 del 2024, in materia di reddito di impresa (disposizione equivalente a quella prevista per il reddito da lavoro autonomo nell'articolo 15 del medesimo d.lgs.), che *"il legislatore ha individuato (indicando puntuali disposizioni del TUIR) le specifiche componenti reddituali, positive e negative, il cui saldo netto determina una corrispondente variazione del reddito concordato (secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni applicabili alle componenti ivi richiamate). Al riguardo, va rilevato - come già sottolineato nelle risposte alle FAQ n. 12 dell'8 ottobre 2024 e n. 10 del 25 ottobre 2024 pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia - che le variazioni (in aumento e in diminuzione) indicate nel citato articolo 16, che possono essere apportate al reddito concordato, "sono tassative" (così, in particolare, la FAQ n. 10 del 25 ottobre 2024)"* (così pagg. 50-51 - enfasi aggiunta).

Ciò posto, sulla rilevanza reddituale e sull'imputazione temporale dei componenti positivi e negativi che concorrono a determinare il differenziale (positivo) tra il valore nominale del credito d'imposta da *bonus* edilizi acquistato dallo Studio e il prezzo versato per il suo acquisto, la scrivente ha risposto allo stesso Studio nell'ambito dell'interpello [...] (pubblicato *sub* n. 171 del 2025) chiarendo che *"alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, si ritiene che il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto n. 34 del 2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Riguardo all'imputazione temporale dei componenti di reddito, si ritiene che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di*

imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione".

In proposito, va segnalato che, con la precedente risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 472 del 2023, la scrivente aveva evidenziato, in relazione alla disciplina relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo vigente prima dell'introduzione del d.lgs. n. 192 del 2024, che "[...] in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante. Resta fermo che, come chiarito con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2023 (cfr. paragrafo 6.2.1), i crediti acquisiti ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio in relazione a prestazioni professionali (ad esempio applicando il cd. sconto in fattura) rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione ivi disciplinata costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 54 del TUIR" (enfasi aggiunta).

Ferma la rilevanza piena fiscale in caso di acquisto di crediti d'imposta in relazione a prestazioni professionali (cfr. quanto evidenziato nella risposta pubblicata *sub* n. 472 citata), in relazione alla disciplina previgente al d.lgs. n. 192 del 2024, il credito d'imposta oggetto di acquisto da parte di un soggetto esercente arti o professioni non veniva ritenuto riconducibile (neppure) alla nozione di "*elementi immateriali*" di cui al comma 1-*quater* del previgente articolo 54 del TUIR, tanto che il predetto differenziale positivo derivante dal suo acquisto ad un prezzo inferiore al valore nominale non

concorreva alla formazione del reddito di lavoro autonomo "*in assenza di una espressa previsione normativa*", volta ad attribuirgli rilevanza reddituale.

Dunque, anche alla luce del mutato quadro normativo e all'introduzione del cd. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, pur essendo il differenziale positivo (conseguente all'acquisto di un credito d'imposta a un prezzo inferiore al suo valore nominale) divenuto imponibile nei termini indicati dalla risposta pubblicata *sub* n. 171 del 2025, i suoi componenti negativi (costo di acquisto) e positivi (importo nominale utilizzato in compensazione) che concorrono a determinarlo non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie richiamate nell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024 e, in particolare, agli "*elementi immateriali*" richiamati dal comma 1-*quater* del previgente articolo 54 del TUIR.

Di conseguenza, gli ammontari dei singoli componenti positivi e negativi che concorrono a formare il differenziale (positivo) in parola non comportano alcuna variazione del reddito concordato secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del citato articolo 15, stante la tassatività delle fattispecie elencate nel comma 1 di detto articolo (analogamente a quanto indicato per il successivo articolo 16).

Da ultimo, ai fini Irap, va rilevato che l'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024 prevede che "*[i]l valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto*

di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive" (enfasi aggiunta).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, i componenti negativi e positivi che concorrono a determinare il differenziale (positivo) in parola non rilevano ai fini delle variazioni del valore della produzione netta proposto ai fini del CPB previste dal citato articolo 17 in quanto già ricompresi nell'originaria proposta di CPB.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)